



Ministero delle Finanze

Decreto del 21/10/1992

Titolo del provvedimento:

Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24/10/1992)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 01/01/1993

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri;

Vista la direttiva del Consiglio n. 91/680/CEE del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva n. 77/388/CEE;

Visto il regolamento CEE n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 24 settembre 1992; n. 388, che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti IVA residenti nei territori degli altri Stati membri della CEE e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Vista la nota n. 17660 del 1 ottobre 1992, contenente le richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica;

Decreta:

art. 1

Modelli degli stampati.

Testo: in vigore dal 01/01/1993

1. Sono approvati gli uniti modelli degli stampati da utilizzare dai soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto per la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, qui di seguito elencati:

a) modello INTRA-1, relativo al frontespizio dell'elenco riepilogati delle cessioni (allegato I);

b) modello INTRA-1 bis, relativo alla sezione 1 dell'elenco riepilogativo delle cessioni (allegato II);

c) modello INTRA-1 ter, relativo alla sezione 2 dell'elenco riepilogativo delle cessioni (allegato III);

d) modello INTRA-2, relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo degli acquisti (allegato IV);

e) modello INTRA-2 bis, relativo alla sezione 1 dell'elenco riepilogativo degli acquisti (allegato V);

f) modello INTRA-2 ter, relativo alla sezione 2 dell'elenco riepilogativo degli acquisti (allegato VI).

2. Sono altresì approvate le annesse istruzioni per l'uso e la compilazione dei predetti stampati (allegato VII).

art. 2

Soggetti obbligati e contenuto degli elenchi.

Testo: in vigore dal 01/01/1993

1. Sono tenuti alla presentazione degli elenchi di cui all'art. 1 i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi di beni

comunitari con i soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli Stati membri della Comunita' economica europea. Si considerano beni comunitari quelli originari degli Stati membri della CEE e quelli provenienti da Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunita'.

2. Sono inoltre tenuti alla presentazione degli elenchi di cui all'art. 1 gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

3. Negli elenchi debbono essere indicati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 3.

4. In caso di variazioni dell'ammontare imponibile delle operazioni, intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche devono essere indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate o erano soggetta a registrazione.

5. I soggetti obbligati possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi, ferma restando la loro responsabilita' in materia.

art. 3

Periodicita' degli elenchi.

Testo: in vigore dal 01/01/1993

1. I soggetti che hanno realizzato nell'anno solare precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari per cessioni o acquisti, presumono di realizzare nell'anno in corso cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, ovvero acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, debbono presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni ovvero degli acquisti, per ciascun mese civile, entro il decimo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento.

2. I soggetti che hanno realizzato nell'anno solare precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari per cessioni o acquisti, presumono di realizzare nell'anno in corso cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 50 e non superiore a 150 milioni di lire, ovvero acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 50 e non superiore a 150 milioni di lire, debbono presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni ovvero degli acquisti, per ciascun trimestre civile, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

3. I rimanenti soggetti debbono presentare gli elenchi per ciascun anno solare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. I soggetti che nel periodo di riferimento variano il numero di partita IVA devono presentare, entro i termini stabiliti nei commi precedenti, separati elenchi riepilogativi per il periodo di tempo antecedente la variazione e per quello successivo alla medesima, indicando nei primi il numero di partita IVA cessato e nei secondi il numero di partita IVA nuovo.

art. 4

Ricorso a mezzi informatici.

Testo: in vigore dal 01/01/1993

1. Le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici, presentati dai soggetti che si avvalgono di centri elaborazione dati o, comunque, di sistemi informatici, e le modalita' di registrazione sugli stessi dei dati relativi agli elenchi sono riportati nell'allegato VIII.

2. Ciascun supporto magnetico deve essere accompagnato dagli stampati INTRA-1 e INTRA-2 (frontespizi), debitamente compilati dal soggetto obbligato o dal terzo delegato.

3. I soggetti obbligati che si avvalgono di sistemi informatici possono essere autorizzati a presentare gli elenchi riepilogativi mediante procedure basate sullo scambio elettronico dei dati, secondo le condizioni e le modalita' stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

art. 5

Presentazione degli elenchi.

Testo: in vigore dal 01/01/1993

1. Gli elenchi riepilogativi debbono essere presentati ad un qualsiasi ufficio doganale abilitato della circoscrizione doganale territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto obbligato o del terzo delegato
2. L'ufficio doganale che riceve gli elenchi rilascia ricevuta mediante apposita annotazione su una copia del frontespizio, da restituire alla parte interessata.

art. 6

Fornitura dei dati all'Istat.

Testo: in vigore dal 01/01/1993

1. I dati degli elenchi mensili sono forniti dall'Amministrazione finanziaria all'Istituto nazionale di statistica su supporti magnetici, unitamente agli eventuali elenchi cartacei, secondo schemi e modalita' tecniche concordati entro il giorno 25 del mese di presentazione degli elenchi stessi, mentre i dati relativi agli elenchi trimestrali ed annuali sono forniti entro il mese successivo a quello di presentazione.

art. 7

Disposizioni transitorie e finali.

Testo: in vigore dal 01/01/1993

1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1993.
2. Negli elenchi riepilogativi non debbono essere compresi i dati relativi agli acquisti registrati o soggetti a registrazione dal 1 gennaio 1993 che sono stati assoggettati all'imposta sul valore aggiunto in dogana a seguito di formalita' di importazione (introduzione).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 7

Elenchi riepilogativi.

Testo: in vigore dal 09/02/1998

ISTRUZIONI PER L'USO E LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI.

Titolo I

AVVERTENZE GENERALI

Gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni sono composti ciascuno da:

un frontespizio mod. INTRA -1 o mod INTRA-2 contenente i dati generali e riassuntivi dell'elenco;

uno o piu' fogli mod. INTRA-1 bis o mod. INTRA-2 bis, contenenti i dati relativi alle cessioni o agli acquisti registrati nel periodo (sezione 1);

uno o piu' fogli mod. INTRA-1 ter o mod. INTRA-2 ter, per l'indicazione, all'occorrenza, delle rettifiche ai riepilogati degli periodi precedenti (sezione 2).

Il formato degli stampati e' di mm 210x297, salvo una tolleranza massima, per quanto riguarda la lunghezza, di mm 5 in meno e di mm 8 in piu'.

Le dimensioni, la collocazione e l'intestazione dei riguardi, delle caselle e delle colonne vanno scrupolosamente rispettate.

Deve essere utilizzata carta di colore bianco, pesante almeno 70 grammi al mq.; la sua opacita' deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudichino la leggibilita' delle indicazioni sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o gualciture.

I colori di stampa sono:

verde, per gli elenchi riepilogativi delle cessioni;

rosso, per gli elenchi riepilogativi degli acquisti.

Ogni stampato deve recare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o un marchio che ne permetta l'identificazione.

Gli elenchi riepilogativi possono esser compilati a mano, in modo leggibile e con incriostro indelebile, ovvero con macchina per scrivere.

L'interlinea dattilografica e' di mm 4,24 (1/6 di pollice).

Gli elenchi non devono presentare cancellature ne alterazioni.
Eventuali modifiche devono essere apportate interlineando le indicazioni errate e aggiungendo, se e' il caso, le indicazioni volute.
Ogni modifica cosi' operata deve essere approvata dall'autore ed espressamente convalidata dall'ufficio doganale ricevente il quale, se lo ritiene opportuno, puo' esigere la presentazione di un nuovo elenco riepilogativo.

Titolo II

ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI

Frontespizio (Mod. INTRA-1).

Nel primo riquadro vanno indicati il tipo di rielilogo (M se mensile T se trimestrale, A se annuale), l'anno di riferimento e, nel caso di elenchi riepilogativi mensili o trimestrali, il mese o il trimestre di riferimento. I soggetti che presentano gli elenchi su dischetto magnetico debbono riportare nell'apposita casella il numero progressivo di riferimento attribuito all'elenco nel dischetto.

Nel riquadro relativo al soggetto obbligato vanno indicati: il codice fiscale, il numero di partita IVA, i dati anagrafici, utilizzando l'apposito spazio a seconda che si tratti di persona fisica ovvero di soggetto diverso da persona fisica, ed il domicilio fiscale.

Inoltre vanno barrate:

la casella I, dei soggetti che presentano per la prima volta gli elenchi INTRA-1 o INTRA-2;

la casella 2, dai soggetti che, nel periodo cui si riferisce l'elenco, hanno cessato la propria attivita' o hanno variato il numero di partita IVA.

Se ricorre il caso, nel riquadro relativo al soggetto delegato vanno indicati i dati identificativi del soggetto incaricato della compilazione e della presentazione dell'elenco.

Nel riquadro relativo ai dati riassuntivi dell'elenco va indicato il numero totale delle pagine (solo per gli elenchi presentati su supporto cartaceo) ed il numero complessivo delle righe di dettaglio e l'ammontare complessivo in lire delle operazioni, distintamente per le sezioni 1 e 2.

La compilazione del frontespizio deve essere completata con la data e la firma del dichiarante.

Sezione I.

Cession registrate nel periodo (Mod. INTRA-1 bis)

Note generali.

Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento e il numero di partita IVA del soggetto obbligato.

Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare:

a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;

b) le colonne da 1 a 6, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;

c) le colonne 1 e da 5 a 13, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.

I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale o annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 6.

In ciascuna riga di dettaglio devono essere riepilogate, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, le cessioni che presentano le stesse caratteristiche e cioe':

per i riepiloghi presentati mensilmente: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna, modo di trasporto, paese di destinazione e provincia di origine;

per i riepiloghi presentati trimestralmente o annualmente: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione e nomenclatura combinata.

Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN LIRE" e "VALORE STATISTICO" devono essere arrotondati alle migliaia di lire;

l'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazion e non e' superiore a lire 500, e' per eccesso se e' superiore. Per facilitare la compilazione sono stati prestampati tre zeri, che rappresentano le ultime tre cifre dell'importo.

Le quantita' da indicare nelle colonne "MASSA NETTA" E "UNITA' SUPPLEMENTARI" devono essere arrotondate all'unita'.

La compilazione di ciascuna pagina deve essere completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione I.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione I. Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A). Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente.

Il numero di caratteri e' variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

Ammontare delle operazioni in lire (col. 4).

Indicare l'ammontare delle cessioni, espresso in lire, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto,

In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente. Natura della transazione (col. 5).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B).

Nomenclatura combinata (col. 6).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

Massa netta (col. 7).

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

L'indicazione e' facoltativa per le sottovoci della nomenclatura combinata elencate nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3046/92, come inserito dal regolamento (CE) n. 2385/96 del 16 dicembre 1996.

Unita' supplementari (col. 8).

Se ricorre il caso, indicare la quantita' della merce espressa nell'unita' di misura supplementare prevista nella tariffa doganale.

Valore statistico (col. 9).

La colonna va compilata:

a) dai soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, nel caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell'anno in corso, spedizioni verso altri Stati membri per un valore complessivo superiore a 7 miliardi di lire;

b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non e' stata compilata la colonna 4.

I soggetti di cui alla lettera a) debbono indicare, in lire italiane, il valore statistico delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3046/92.

Tale valore e' stabilito sulla base dell'ammontare delle cessioni determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di vendita. Esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di uscita dall'Italia (valore franco confine italiano).

Per le merci spedite a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore statistico e' stabilito sulla base dell'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse.

I soggetti di cui alla lettera b), nell'ipotesi in essa prevista, debbono indicare, in lire italiane, il valore delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 12, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3046/92.

Tale valore corrisponde all'importo fatturato o, in mancanza di esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita.

Per le merci spedite a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore da indicare corrisponde all'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse.

Condizioni di consegna (col. 10).

Indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla

Decreto del 21/10/1992

Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (V. tabella D).
Modo di trasporto (col. 11).
Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'uscita delle merci dall'Italia (V. tabella C).
Paese di destinazione (col. 12).
Indicare il codice ISO del Paese membro di destinazione delle merci (V. tabella A).
Provincia di origine (col. 13).
Indicare la sigla automobilistica della provincia di origine/produzione delle merci. Se la provincia di origine/produzione non e' nota, indicare la sigla automobilistica della provincia di spedizione delle merci.
Sezione 2.
Rettifiche relative a periodi precedenti (Mod. INTRA-1 ter)
Note generali.
Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche ai riepiloghi dei periodi precedenti, dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi ovvero conseguenti ad errori ed omissioni.
Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento dell'elenco che si sta compilando e il numero di partita IVA del soggetto obbligato.
In caso di rettifica del numero di identificazione dell'acquirente (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinte righe dettaglio:
la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza, riportando in tutte le colonne i dati gia' comunicati ed indicanto il segno "-" nella colonna 7;
la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno "+" nella colonna 7.
In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, e' invece sufficiente indicare le variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato e codice IVA), il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione.
La compilazione di ciascuna pagina deve essere completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della prima nell'ambito della sezione 2.
Numero progressivo (col. 1).
Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 2.
Mese di riferimento (col. 2).
Se il riepilogo da rettificare e' un riepilogo mensile, indicare il relativo mese di riferimento; indicare zero negli altri casi.
Trimestre di riferimento (col. 3).
Se il riepilogo da rettificare e' un riepilogo trimestrale, indicare il relativo trimestre di riferimento; indicare zero negli altri casi.
Anno (col. 4).
Indicare l'anno di riferimento del riepilogo da rettificare.
Stato (col. 5).
Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A).
Codice IVA (col. 6).
Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente.
Segno (col. 7).
Indicare il segno "+" o "-" nel caso di variazione contabile rispettivamente in aumento o in diminuzione.
Ammontare delle operazioni in lire (col. 8).
Indicare, in lire italiane, la variazione dell'ammontare delle cessioni comunicato in precedenza.
In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente.
Natura della transazione (col. 9).
Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B).
Nomenclatura combinata (col. 10).
Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.
Valore statistico (col. 11).
Indicare, in lire italiane, la variazione del valore statistico delle merci comunicato in precedenza.

Titolo III

ELENCHI RIEPILOGATIVI DEGLI ACQUISTI

Frontespizio (Mod. INTRA-2).

Nel primo riquadro vanno indicati il tipo di riepilogo (M se mensile, T se trimestrale, A se annuale), l'anno di riferimento e, nel caso di elenchi riepilogativi mensili o trimestrali, il mese o il trimestre di riferimento. I soggetti che presentano gli elenchi su dischetto magnetico debbono riportare nell'apposita casella il numero progressivo di riferimento attribuito all'elenco nel dischetto.

Nel riquadro relativo al soggetto obbligato vanno indicati: il codice fiscale, il numero di partita IVA, i dati anagrafici, utilizzando l'apposito spazio a seconda che si tratti di persona fisica ovvero di soggetto diverso da persona fisica, ed il domicilio fiscale.

Inoltre vanno barrate:

la casella 1, dai soggetti che presentano per la prima volta gli elenchi INTRA-1 O INTRA-2;

la casella 2, dai soggetti che, nel periodo cui si riferisce l'elenco, hanno cessato la propria attivita' o hanno variato il numero di partita IVA.

Se ricorre il caso, nel quadro relativo al soggetto delegato vanno indicati i dati identificativi del soggetto incaricato della compilazione e della presentazione dell'elenco.

Nel riquadro relativo ai dati riassuntivi dell'elenco va indicato il numero totale delle pagine (solo per gli elenchi presentati su supporto cartaceo) ed il numero complessivo delle righe di dettaglio e l'ammontare complessivo in lire delle operazioni, distintamente per le sezioni 1 e 2.

La compilazione del frontespizio deve essere completata con la data e la firma del dichiarante.

Sezione 1.

Acquisti registrati nel periodo (Mod. INTRA-2 bis)

Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento e il numero di partita IVA del soggetto obbligato.

Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare:

a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;

b) le colonne da 1 a 7, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;

c) le colonne 1 e da 6 a 15, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.

I soggetti che presentano il riepilogo con cadenza trimestrale o annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 7.

In ciascuna riga di dettaglio devono essere riepilogati, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, gli acquisti che presentano le stesse caratteristiche e cioe':

per i riepiloghi presentati mensilmente: codice di identificazione IVA del fornitore, natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna, modo di trasporto, paese di provenienza, paese di origine e provincia di destinazione;

per i riepiloghi presentati trimestralmente o annualmente: codice di identificazione IVA del fornitore, natura della transazione e nomenclatura combinata.

Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN LIRE" e "VALORE STATISTICO" devono essere arrotondati alle migliaia di lire;

l'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione non e' superiore a lire 500, e per eccesso se e' superiore. Per facilitare la compilazione sono stati prestampati tre zeri, che rappresentano le ultime cifre dell'importo.

Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA", "massa netta" e "UNITA' SUPPLEMENTARI" devono essere arrotondati all'unita'.

La compilazione di ciascuna pagina deve essere completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 1.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 1.

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (V. tabella A).

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.

Il numero di caratteri e' variabile da Stato a Stato (V tabella A).

Ammontare delle operazioni in lire (col. 4).

Indicare l'ammontare degli acquisti, espresso in lire, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

In calce alla colonna indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente. Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da pagare in Italia non vanno comprese in detto ammontare.

Ammontare delle operazioni in valuta (col. 5).

Indicare l'ammontare degli acquisti espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore.

Natura della transazione (col. 6).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B).

Nomenclatura combinata (col. 7).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

Massa netta (col. 8).

Indicare la massa netta espressa in chilogrammi delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

L'indicazione e' facoltativa per le sottovoci delle nomenclatura combinata elencate nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3046/92, come inserito dal regolamento (CE) n. 2385/96 del 16 dicembre 1996.

Unita' supplementari (col. 9).

Se ricorre il caso, indicare la quantita' della merce espressa nell'unita' di misura supplementare prevista nella tariffa doganale.

Valore statistico (col. 10).

La colonna va compilata:

a) dai soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, nel caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, arrivi da altri Stati membri per un valore complessivo superiore a 3,5 miliardi di lire;

b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non e' stata compilata la colonna 4.

I soggetti di cui alla lettera a) debbono indicare, in lire italiane, il valore statistico delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3046/92.

Tale valore e' stabilito sulla base dell'ammontare degli acquisti determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto. Esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di entrata in Italia (valore franco confine italiano). Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da pagare in Italia non devono essere incluse nel valore delle merci ai fini statistici.

Per le merci arrivate a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore statistico e' stabilito sulla base dell'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto delle stesse.

I soggetti di cui alla lettera b), nell'ipotesi in essa prevista, debbono indicare, in lire italiane, il valore delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 12, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3046/92.

Tale valore corrisponde all'importo fatturato o, in mancanza di esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto.

Per le merci arrivate a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore da indicare corrisponde all'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto delle stesse.

Condizioni di consegna (col. 11).

Indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla

Decreto del 21/10/1992

Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (V. tabella D).
Modo di trasporto (col. 12).

Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'introduzione delle merci in Italia (V. tabella C).

Paese di provenienza (col. 13).

Indicare il codice ISO del Paese membro dal quale le merci sono state spedite (V. tabella A).

Qualora le merci, prima di entrare in Italia, abbiano fatto sosta in uno o piu' Stati membri per operazioni non inerenti al trasporto, indicare il codice dello Stato membro in cui si e' verificata l'ultima sosta.

Paese di origine (col. 14).

Indicare il codice ISO del Paese di origine delle merci. I codici da utilizzare sono riportati nella tariffa doganale d'uso integrata (V. tabella A per i Paesi membri della CEE).

Provincia di destinazione (col. 15).

Indicare la sigla automobilistica della provincia in cui le merci sono destinate al consumo o alla commercializzazione, ovvero assoggettate ad operazioni di perfezionamento.

Sezione 2

Rettifiche relative a periodi precedenti (Mod. INTRA-2 ter)

Note generali.

Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche ai riepiloghi dei periodi precedenti, dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute e successivamente alla presentazione degli elenchi ovvero conseguenti ad errori ed omissioni.

Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento dell'elenco che sia sta compilando e il numero di partita IVA del soggetto obbligato.

In caso di rettifica del numero di identificazione del fornitore (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della trasformazione occorre compilare due distinte righe dettaglio:

la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza, riportando in tutte le colonne i dati gia' comunicati ed indicando il segno "-" nella colonna 7;

la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno "+" nella colonna 7.

In caso di rettifica degli ammontari delle operazioni o del valore statistico, e' invece sufficiente indicare le variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato e codice IVA), il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione.

La compilazione di ciascuna pagina deve essere completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 2.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 2.

Mese di riferimento (col. 2).

Se il riepilogo da rettificare e' un riepilogo mensile, indicare il relativo mese di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Trimestre di riferimento (col. 3).

Se il riepilogo da rettificare e' un riepilogo trimestrale, indicare il relativo trimestre di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Anno (col. 4).

Indicare l'anno di riferimento del riepilogo da rettificare.

Stato (col. 5).

Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (V. tabella A).

Codice IVA (col. 6).

Indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.

Segno (col. 7).

Indicare il segno "+" o "-" nel caso di variazione contabile rispettivamente in aumento o in diminuzione.

Ammontare delle operazioni in lire (col. 8).

Indicare, in lire italiane, la variazione dell'ammontare degli acquisti comunicato in precedenza.

In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente.

Ammontare delle operazioni in valuta (col. 9).

Indicare, nella valuta dello Stato membro del fornitore, la variazione

dell'ammontare degli acquisti comunicato in precedenza.

Natura della transazione (col. 10).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B).

Nomenclatura combinata (col 11).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

Valore statistico (col. 12).

Indicare, in lire italiane, la variazione del valore statistico delle merci comunicato in precedenza.

Tabella A

CODICE ISO	PAESI MEMBRI DELLA CEE STATO MEMBRO	N. CARATTERI CODICE IVA
BE	BELGIO	9
DE	GERMANIA	9
DK	DANIMARCA	8
EL	GRECIA	8
ES	SPAGNA	9
FR	FRANCIA	11
GB	GRAN BRETAGNA	9 ovvero 12
IE	IRLANDA	8
IT	ITALIA	11
LU	LUSSEMBURGO	8
NL	OLANDA	12
PT	PORTOGALLO	9

TABELLA B

CODICE	NATURA DELLA TRANSAZIONE DESCRIZIONE
1	Acquisto o vendita (compreso il baratto)
2	Restituzione o sostituzione di merci
3	Aiuti governativi, privati o finanziari della Comunita' europea.
4	Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi o di una riparazione
5	Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi o ad una riparazione
6	Movimento di merci senza trasferimento di proprieta' (per noleggio, leasing operativo, ecc.)
7	Operazione a titolo di un programma comune di difesa o di un altro programma intergovernativo di fabbricazione coordinata
8	Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile
9	Altre transazioni

Tabella C

CODICE	MODO DI TRASPORTO DESCRIZIONE
1	Trasporto marittimo
2	Trasporto ferroviario
3	Trasporto stradale
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali
7	Installazioni fisse di trasporto
8	Trasporto per via d'acqua
9	Propulsione propria

Tabella D

CONDIZIONI DI CONSEGNA

===== Codice Incoterm	Descrizione CCI/CEE	Incoterm Ginevra	Codice del gruppo
EXW	Franco fabbrica		E

FCA	Franco vettore	
FAS	Franco sotto bordo	F
FOB	Francoabordo	
CFR	Costo e nolo	
CIF	Costo, assicurazione, nolo	
CPT	Nolo/porto pagato fino a...	C
CIP	Nolo/porto e assicurazione pagati fino a....	
DAF	Reso frontiera	
DES	Reso franco bordo nave a destino	
DEQ	Reso franco banchina	D
DDU	Reso non sdoganato	
DDP	Reso sdoganato	

Allegato 8

Supporti magnetici.

Testo: in vigore dal 01/01/1993

CARATTERISTICHE E CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI I DATI DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI. SPECIFICHE GENERALI

I supporti magnetici da utilizzare per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni sono differenziati secondo la tipologia delle apparecchiature di lettura disponibili presso gli uffici doganali e precisamente:

- dischetti da 5,25 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 40 tracce per faccia e 360 Kb di capacita' prodotti dal sistema operativo MS-DOS;
- dischetti da 5,25 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 15 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,2 Mb di capacita' prodotti dal sistema operativo MS-DOS;
- dischetti da 3,5 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia a 720 Kb di capacita' prodotti dal sistema operativo MS-DOS;
- dischetti da 3,5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 Mb di capacita' prodotti dal sistema operativo MS-DOS.

Ciascun dischetto puo' contenere i dati di piu' elementi riepilogativi sia degli acquisti che delle cessioni, anche relativi a piu' soggetti obbligati. Su un dischetto puo' essere registrato un solo flusso con il nome:

SCAMBI CEE.

L'organizzazione del flusso e' del tipo sequenziale (line sequental) con record a lunghezza variabile terminanti con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (valori esadecimali OD e OA).

Deve essere utilizzato il codice ASCIL standard.

Un flusso e' costituito logicamente da una sequenza di elenchi.

Gli elenchi registrati nei dischetti devono avere una numerazione progressiva annuale per ogni soggetto che li presenta (soggetto obbligato o delegato) in modo da poter essere univocamente individuati.

I dati di ciascun elenco vanno registrati in piu' tipi record nel seguente ordine:

un record contenente i dati del frontespizio dell'elenco;

un record per ciascuna riga dettaglio della sezione 1 (se presente);

un record per ciascuna riga dettaglio della sezione 2 (se presente).

Qualora un elenco si componga di un elevato numero di dettagli da non poter risiedere su un unico dischetto, esso deve essere registrato in piu' flussi residenti su piu' dischetti; in tal caso, nel primo dischetto va registrata la prima parte dell'elenco (frontespizio e righe dettaglio) fino alla massima capienza del dischetto, mentre nel successivo dischetto vanno registrate le rimanenti righe dettaglio.

I record contenenti le informazioni delle righe dettaglio delle sezioni 1 e 2 si differenziano come contenuto e lunghezza a seconda che l'elenco si riferisca agli acquisti ovvero alle cessioni e che la periodicit  di presentazione sia mensile ovvero annuale o trimestrale.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi si fa riferimento alle istruzioni per la compilazione degli elenchi cartacei, con le seguenti precisazioni: gli importi in lire vanno registrati in migliaia di lire;

Decreto del 21/10/1992

i dati alfabetici (A) ed alfanumerici (C) vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi di carattere non significativi a destra ;
i dati numerici (9) vanno allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre non significative.

Su ciascun dischetto deve essere apposta, a cura del presentatore, un'etichetta riportante i seguenti dati:

partita IVA e denominazione del soggetto che presenta il dischetto;

domicilio fiscale del presentatore;

numero complessivo degli elenchi riepilogativi contenuti nel dischetto;

numero totale dei dischetti e numero progressivo del dischetto, nel caso in cui un elenco risieda su piu' dischetti;

data di produzione del dischetto;

numero progressivo del primo e dell'ultimo elenco, registrati nel supporto.

Gli stampati INTRA-1 ED INTRA-2 (frontespizi) che accompagnano i dischetti devono contenere nell'apposita casella l'indicazione del numero progressivo attribuito all'elenco nel dischetto.

TRACCIATO DEI RECORDS

Posizione	Contenuto del campo	Picture
-	-	-
1	Campo fisso: INTRA	X(5)
6	Partita IVA del presentatore	9(11)
17	Numero progressivo dell'elenco	9(6)
23	Tipo record: 0 = frontespizio 1 = righe dettaglio sezione 1 2 = righe dettaglio sezione 2	9
24	Numero progressivo di riga delle sezioni 1 e 2, impostato a zero nel frontespizio	9(5)
29	Dati relativi ai singoli tipi di record	

DESCRIZIONE DEL RECORD E FRONTESPIZIO

Posizione	Contenuto del campo	Picture
-	-	-
29	Tipo riepilogo A acquisti C cessioni	N
30	Anno	9(2)
32	Periodicita'	X
33	Periodo	9(2)
35	Partita IVA del contribuente	9(11)
46	Casella 1 0 non barrata 1 barrata	9
47	Casella 2 0 non barrata 1 barrata	9
48	Partita IVA del soggetto delegato	9(11)
59	Numero dettagli della sezione 1	9(5)
64	Ammontare complessivo delle operazioni riportate nella sezione 1 in migliaia di lire	9(13)
77	Numero dettagli della sezione 2	9(5)
82	Ammontare complessivo delle operazioni riportate nella sezione 2 in migliaia di lire	9(13)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 1

RELATIVO AL RIEPILOGO DELLE CESSIONI MENSILE

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Codice dello Stato membro dell'operatore comunitario	X(2)
31	Codice IVA	X(12)

43	dell'operatore comunitario Ammontare in migliaia di lire delle operazioni	9(13)
56	Codice della natura della transazione	9
57	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)
65	Massa netta in chilogrammi	9(10)
75	Quantita' espressa nell'unita' di misura supplementare	9(16)
85	Valore statistico in migliaia di lire	9(13)
98	Codice del regime	9
99	Codice del modo di trasporto	9
100	Codice del Paese di destinazione	X(2)
102	Codice della provincia di origine della merce	N(2)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 1
RELATIVA AL RIEPILOGO DELLE CESSIONI
TRIMESTRALI E ANNUALE

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Codice dello Stato membro dell'operatore comunitario	N(2)
31	Codice IVA dell'operatore comunitario	X(2)
43	Ammontare in migliaia di lire delle operazioni	9(13)
56	Codice della natura della transazione	9
57	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE
RELATIVO AL RIEPILOGO DELLE CESSIONI MENSILE

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Mese di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
31	Trimestre di riferimento del riepilogo da rettificare	9
32	Anno di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
34	Codice dello Stato membro dell'operatore comunitario	X(2)
36	Codice IVA dell'operatore comunitario	X(2)
48	Segno di attribuire alle variazioni da apportare	X
49	Ammontare in migliaia di lire delle operazioni	9(13)
62	Codice della natura della transazione	9
63	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)
71	Valore statistico in migliaia di lire	9(13)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 2
RELATIVA AL RIEPILOGO DELLE CESSIONI
TRIMESTRALE E ANNUALE

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Mese di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
31	Trimestre di riferimento del riepilogo da rettificare	9
32	Anno di riferimento del	9(2)

34	riepilogo da rettificare Codice dello Stato membro dell'operatore comunitario	X(2)
36	Codice IVA dell'operatore comunitario	N(2)
48	Segno da attribuire alle variazione da apportare	X
49	Ammontare in migliaia di lire delle operazioni	9(13)
62	Codice della natura della transazione	9
63	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 1
RELATIVO AL RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI MENSILI

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Codice dello Stato membro dell'operatore comunitario	X(2)
31	Codice IVA dell'operatore comunitario	X(12)
43	Ammontare in migliaia di lire delle operazioni operazioni	9(13)
56	Ammontare in valuta	9(13)
69	Codice della natura della transazione	9
70	Codice della nomenclatura combinata dalla merce	9(8)
78	Massa netta in chilogrammi	9(10)
88	Quantita' espressa nell'unita' di misura supplementare	9(10)
98	Valore statistico in migliaia di lire	9(13)
111	Codice del regime	9
112	Codice del modo di trasporto	9
113	Codice del Paese di provenienza della merce	X(2)
115	Codice del Paese di origine della merce	X(2)
117	Codice della provincia di destinazione della merce	X(2)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 1
RELATIVA AL RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI
TRIMESTRALI E ANNUALI

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Codice dello Stato membro dell'operatore comunitario	N(2)
31	Codice IVA dell'operatore comunitario	X(12)
43	Ammontare in migliaia di lire delle operazioni	9(13)
56	Ammontare in valuta	9(13)
69	Codice della natura della transazione	9
70	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 2
RELATIVO AL RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI MENSILI

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Mese di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
31	Trimestre di riferimento del riepilogo da rettificare	9

Decreto del 21/10/1992

32	Anno di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
34	Codice dello Stato membro dell'operatore comunitario	X(2)
36	Codice IVA dell'operatore comunitario	X(12)
48	Segno da attribuire alle variazioni da apportare	X
49	Ammontare in migliaia di lire delle operazioni	9(13)
62	Ammontare in valuta	9(13)
75	Codice della natura della transazione	9
76	Codice della nomenclatura combinata dalla merce	9(8)
84	Valore statistico in migliaia di lire	

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 2
RELATIVA AL RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI
TRIMESTRALE E ANNUALE

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Mese di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
31	Trimestre di riferimento del riepilogo da rettificare	9
32	Anno di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
34	Codice dello Stato membro dell'operatore comunitario	X(2)
36	Codice IVA dell'operatore comunitario	X(12)
48	Segno da attribuire alle variazioni da apportare	X
49	Ammontare in migliaia di lire delle operazioni	9(13)
62	Ammontare in valuta	9(13)
75	Codice della natura della transazione	9
76	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)